Studio Avv.ti Bosi e Rosa
Via Monte Grappa 20 – 20045 Lainate
Tel. 025515402 – 2 linee RA
info@avvocatobosi.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

ATTO DI CITAZIONE

azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c.

promossa da soci di s.r.l

con istanza di nomina di curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c.

Nicolò Masullo, nato a Milano il 26 dicembre 1999 e residente in Milano, via Giovanni da Procida 4, C.F. MSLNCL99T26F205X e Elisa Maria Masullo, nata a Milano il 29 novembre 2003 e residente in Milano, via Giovanni da Procida 4, C.F. MSLLMR03S69F205W; entrambi soci della Motocity S.r.l. in liquidazione, titolari congiuntamente del 20% del capitale sociale, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Bosi BSOLCU68H10F205A luca.bosi@milano.pecavvocati.it e dall'Avv. Jennifer Arianna Rosa RSOJNF76C58E507B jenniferarianna.rosa@milano.pecavvocati.it

CONTRO

Laura Guglielmina Roffia, in qualità di Amministratrice Unica / Liquidatrice di Motocity S.r.l.,

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

Motocity S.r.l. in liquidazione, con sede in Milano, Piazza Greco 2, C.F./P.IVA 07596080155, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale litisconsorte necessario ex art. 2476, comma 3, c.c. e art. 81 c.p.c., essendo titolare del diritto al risarcimento azionato dai soci attori in via di sostituzione processuale.

1. **Premesso in fatto**

1.1. **Compagine sociale, ruolo dei Masullo e processo di modernizzazione**

I sigg. Nicolò ed Elisa Maria Masullo sono soci di Motocity S.r.l., con una partecipazione congiunta pari al 20% del capitale sociale (**doc.1 - visura CCIAA**).

Il socio Nicolò Masullo non svolgeva un ruolo meramente finanziario, ma operava quotidianamente in azienda come operativo, contribuendo alla gestione ordinaria e allo sviluppo commerciale.

Nel corso del 2023, la società qui convenuta, nella persona del Sig. Danilo Castiglioni, contattava il Prof. Stefano Masullo chiedendo aiuto al medesimo per implementare nuove strategie aziendali.

Di conseguenza, in prima battuta i figli del medesimo ed odierni attori acquistavano da altri soci il 20% del capitale e, successivamente, lo stesso Prof. Masullo iniziava ad operare come consulente, senza inizialmente formalizzare il proprio ruolo. Cosa che, invece, sarebbe avvenuta a breve a seguito della travagliata nomina del nuovo amministratore sig. Enrico Milesi (**doc.2 - contratto**).

In tale veste, il Prof. Stefano Masullo avviava un processo di modernizzazione della gestione contabile, informatica e commerciale della società, pienamente coerente con i doveri di corretta gestione ex artt. 2475 e 2476 c.c. e con i criteri di diligenza professionale richiesti agli amministratori di s.r.l. dalla giurisprudenza (diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.).

1.2. La "governance incoerente" e l'omesso deposito della nomina di Milesi

Veniamo ora a spiegare perché la nomina dell'amministratore è stata definita "travagliata". In data 19 giugno 2023 la sig.ra Laura Guglielmina Roffia rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice unica; tali dimissioni venivano ratificate dall'assemblea del 30 giugno 2023, con contestuale nomina del sig. Enrico Milesi ad Amministratore Unico.

In una società normale, non ci sarebbe da discutere alcunché, ma qui la cosa prese una direzione inaspettata.

La nomina era pacifica ed era stata preceduta da mail del 12 giugno 2023 di Danilo Castiglioni (marito della signora Roffia, amministratrice uscente e sostanziale dominus della società) (**doc.3 - mail 12 giugno 2023**) che così scriveva "Non da sottovalutare inoltre l'aspetto economico, tenendo conto di una terza persona che si occuperà della contabilità. In merito a questo non abbiamo ancora trovato **la sostituta di Laura** (il nominativo dato ha già trovato posto) e quindi bisogna velocizzare la cosa. Ribadisco quello che secondo me sarebbe la soluzione migliore: **Enrico che prenderà a partire**

dal 1 luglio la carica di amministratore dovrebbe occuparsi materialmente del trasferimento vetture con un fisso e un bonus in base al lavoro.”.

In altri termini, è provato che tutti i soci fossero d’accordo nella nomina di Enrico Milesi, tant’è che la signora Roffia aveva, come sopra accennato, rassegnato formali dimissioni (**doc.4 - dimissioni**) ed era anche stata destinataria di ulteriore mail giovedì 13 luglio 2023 (**doc.5 - mail 130723**) in cui si dava pacificamente atto del cambio al vertice societario.

Nonostante ciò, su probabilissimo input della Roffia o del marito Danilo Castiglioni, il commercialista della società ometteva il doveroso deposito presso il Registro delle Imprese, lasciando la sig.ra Roffia formalmente iscritta quale amministratrice, in violazione degli obblighi di corretta tenuta delle iscrizioni pubbliche e di trasparenza verso i terzi.

La società, tuttavia, faceva operare a tutti gli effetti il sig. Milesi come amministratore effettivo e legale rappresentante, accreditandolo costantemente verso l’interno e verso i terzi, anche su diretto coordinamento del sig. Danilo Castiglioni, amministratore di fatto della società.

Si configurava così una tipica situazione di “amministrazione di fatto” e di scissione tra apparenza formale (Roffia ancora iscritta) e gestione effettiva (Milesi/Castiglioni), che la dottrina e la giurisprudenza riconducono all’ambito di applicazione dell’art. 2476 c.c., con responsabilità estesa agli amministratori di fatto che esercitano in concreto i poteri gestori.

In tale contesto di apparenza del diritto, il Prof. Stefano Masullo prestava la propria consulenza in buona fede, confidando nella regolarità dell’assetto amministrativo.

1.3. Il conflitto gestionale e la strategia di estromissione dei Masullo

L’azione di efficientamento gestionale e di trasparenza promossa da Stefano e Nicolò Masullo entrava in rotta di collisione con gli interessi del gruppo di fatto facente capo a Danilo Castiglioni e Laura Roffia, interessi estranei e incompatibili con quelli della società, come meglio si dirà in diritto.

Studio Avv.ti Bosi e Rosa
Via Monte Grappa 20 - 20045 Lainate
Tel. 025515402 - 2 linee RA
info@avvocatobosi.it

In particolare, nella corrispondenza che si produce (**doc.6 corrispondenza Stefano Masullo**) il Prof. Stefano Masullo evidenziava e criticava in modo durissimo la passata gestione di Motocity, ponendo l'accento proprio su tutti i "cambiamenti da adottare" e sulle gravi irregolarità del personale. Ecco i punti salienti:

- **Lavoratori "in nero" e irregolari:** si denunciava apertamente l'impiego di personale non in regola ("in nero"), facendo nomi specifici (Raimondo Cretaro, Franco Gallerani e Maurizio Romanoni). Si chiedeva a quale titolo e con quale incarico queste persone operassero per conto della società, guidando vetture di pregio in tutta Italia senza coperture assicurative idonee e senza contratti formali.
- **Irregolarità nei pagamenti e nei benefit:** si criticava il fatto che questi operatori utilizzassero carte di credito e tessere carburante della società, biglietti aerei pagati da Motocity e chiedessero rimborsi spese pur non essendo formalmente inquadrati. Il prof. Masullo evidenziava che *"Queste modalità operative, perpetrate da anni in spregio alla normativa vigente, sono lesive degli interessi della società ma soprattutto dei nuovi azionisti, componenti della Famiglia Masullo"*.
- **Volontà di cambiamento e innovazione - Si** sottolineava come i nuovi soci si fossero immediatamente dissociati da questa *"totale irregolarità"*, prendendo le dovute distanze e chiedendo di *"porre fine a questo stato di cose e finalmente regolarizzare il tutto"*. Si spiegava che, in caso contrario, avrebbero informato le autorità preposte (citando esplicitamente INPS, Guardia di Finanza e Ispettorato del Lavoro) per tutelare il valore patrimoniale del loro investimento.
- **Le azioni della "nuova" gestione:** Per contrapporsi all'immobilismo precedente, il Prof. Masullo elencava le iniziative portate avanti da Nicolò: l'implementazione di *"sistemi elettronici per la digitalizzazione della gestione dei rimborsi"*, l'obbligo di compilare un *"Rapporto Operativo quotidiano"* (di cui allega un esempio del 26 maggio 2023 per tracciare orari e percorsi in modo rigoroso) e un piano mirato per migliorare il rapporto con i clienti importanti, compresi i regali natalizi che non venivano fatti "da 30 anni".
- **Controlli contabili rigorosi:** Infine, annunciava l'avvio di *"una settimanale attività di revisione di contratti, scritture contabili, estratti conti, movimentazione bancaria"*, al fine di imporre *"un controllo rigoroso e costante affinché nulla possa creare situazioni di irregolarità e di conseguenza fattispecie di rischio per l'impresa"*.

L'email descrive chiaramente la rottura interna in merito alla gestione delle

risorse e alla richiesta, da parte dei Masullo, di totale compliance e formalizzazione contrattuale di tutti gli operatori (in antitesi con i "pensionati che lavorano in nero" per Motocity, a cui dedica ampi paragrafi esplicativi sui rischi sanzionatori civili e penali).

Resisi conto che la nuova gestione avrebbe imposto rigore contabile e controlli sulle operazioni, i sigg. Castiglioni e Roffia pianificavano una strategia volta a estromettere i Masullo dall'operatività quotidiana, privandoli di ogni possibilità di controllo endosocietario e di fatto neutralizzandone il ruolo.

Tale strategia si concretizzava:

- nell'estromissione di fatto di Nicolò e Stefano Masullo dalla gestione;
- nel mancato pagamento dei compensi dovuti al consulente Stefano Masullo ed allo stesso amministratore Milesi;
- nel contestuale mantenimento, in capo alla sig.ra Roffia, della formale rappresentanza, idonea a schermare verso l'esterno le successive operazioni distrattive.

A tal proposito, si produce una prima mail in cui Milesi (**doc.7 - mail Milesi**) fa il punto della situazione sui propri compensi, dichiarando esplicitamente cosa non gli è stato pagato e mettendo in mora l'azienda: "Ad oggi non ho ancora ricevuto il pagamento della fattura proforma n.20, che riallego, in riferimento ai miei compensi come amministratore di Motocity nominato ufficialmente con delibera dell'assemblea svoltasi in data 30 Giugno 2023 in sostituzione del precedente, Laura Guglielmina Roffia..." Inoltre, prosegue lanciando un ultimatum e anticipando un'azione legale: "Qualora non dovessi ricevere il suddetto pagamento entro 10 giorni da oggi, sara' mio compito avviare, senza indugio ed ulteriori preavvisi, la procedura di riscossione del credito e di tutela del mio ruolo, in ogni sede deputata, sia penale che civile..." Poco prima, un'email del 10 novembre 2023 (**doc.8 - mail Roffia**) di Laura Guglielmina Roffia (che firmava come Amm.re Unico) gli aveva anticipato l'intenzione di non pagare quella parcella, rispondendogli così: "In merito a quanto concerne la Sua successiva richiesta [riferita al compenso da amministratore, ndr] giova informarLa che gli organi aziendali

competenti esperiranno, ove necessarie, le procedure previste da statuto sociale." Infine, nello stesso scambio si conferma che Motocity aveva invece pagato il compenso relativo all'altra prestazione (la fattura n. 18 per l'attività operativa di "distribuzione e consegna"), confermando quindi che il nodo del contendere (e il mancato pagamento) riguardava esclusivamente il suo ruolo da Amministratore.

1.4. Lo “spoglio aziendale” e la costituzione della concorrente Carcity S.r.l.

Per attuare un vero e proprio svuotamento di Motocity, nel novembre 2023 veniva costituita la società Carcity S.r.l. (**doc.9 - visura Carcity Srl**), operante nel medesimo settore, il cui amministratore e socio al 99% è il sig. Mattia Castiglioni, figlio della sig.ra Laura Roffia e di Danilo Castiglioni.

In particolare, nonostante il marchio Carcity sia di competenza di Motocity, ne viene consentito l’utilizzo da parte della nuova costituita srl (**doc.10 - sito linkedin marchio Carcity**) in modo assai decettivo e tale da indicare una continuità aziendale.

Sfruttando l’opacità derivante dall’omesso deposito della nomina di Milesi, l’organo amministrativo di fatto procedeva a:

- convogliare l’intero portafoglio clienti di Motocity, incluso il principale committente Fleet Logistic, verso la neonata Carcity S.r.l.;
- trasferire il personale chiave (tra cui il dipendente Luigi Pascali) alla nuova società concorrente;

determinando così lo svuotamento della capacità reddituale di Motocity.

Tale travaso di clientela e di risorse umane integra una tipica ipotesi di sviamento di clientela e distrazione di azienda a favore di società “familiare-schermo”, configurando un conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c. e una grave violazione dei doveri di fedeltà e correttezza ex art. 2476 c.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di contratti e operazioni concluse in conflitto di interessi a beneficio di società riconducibili ai familiari dell’amministratore.

1.5. La cessione di fatto del ramo “messaggeri con le moto” a Sinergie

In parallelo, all’insaputa dei soci Masullo e senza alcuna delibera autorizzativa né

evidenza di corrispettivo congruo, veniva ceduta di fatto la divisione aziendale relativa ai "messaggeri con le moto" alla società Sinergie di Milano.

La prova contabile di tale spoglio emerge dalla drastica riduzione delle immobilizzazioni materiali (parco mezzi e dotazioni operative) nei bilanci 2024 e 2025, come infra specificato, in assenza di flussi finanziari in entrata che possano giustificare una cessione a valori di mercato.

1.6. Il tentativo di composizione stragiudiziale e l'esito negativo della mediazione

Dinanzi alla gravità dei fatti, gli attori promuovevano istanza di mediazione volontaria presso ADR Center (Prot. MI/317/26), al fine di addivenire a una soluzione bonaria dell'incresciosa vicenda (**doc.11 - istanza mediazione**).

Ciò anche a seguito di infruttuosa assemblea sociale (**doc.12 - verbale assemblea**)

La sig.ra Roffia e/o i soggetti da lei controllati decidevano di non comparire, determinando l'esito negativo della procedura (**doc.13 - verbale negativo**).

2. In diritto – Qualificazione delle condotte illecite

2.1. Natura dell'azione ex art. 2476 c.c. e legittimazione dei soci attori

L'azione promossa dai sigg. Nicolò ed Elisa Maria Masullo è azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., esercitata dai soci in via di sostituzione processuale nell'interesse del patrimonio sociale di Motocity S.r.l. [1] [2]

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 30075/2020) ha chiarito che:

- l'art. 2476, comma 3, attribuisce al singolo socio una legittimazione concorrente e disgiuntiva rispetto a quella della società;
- il diritto al risarcimento resta in capo alla società, mentre il socio agisce quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c.;
- il giudicato formatosi sull'azione proposta da uno dei legittimati (società o socio) preclude la riproposizione della medesima azione da parte dell'altro, per i medesimi fatti di mala gestio e per il medesimo danno.

Ne discende che:

- il petitum immediato dell'azione è la condanna dell'amministratrice Roffia al risarcimento in favore della società Motocity S.r.l.;
- il pregiudizio sofferto dai soci Masullo sulla redditività e sul valore della partecipazione ha natura riflessa e viene recuperato, in via mediata, attraverso la reintegrazione del patrimonio sociale.

Gli attori, titolari del 20% del capitale, sono pienamente legittimati ex art. 2476 c.c., non essendo ammissibili limiti statutari peggiorativi alla legittimazione del singolo socio, ritenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza contrari al carattere inderogabile della disposizione.

Motocity S.r.l. deve essere chiamata in causa quale litisconsorte necessario, essendo titolare del diritto sostanziale al risarcimento. La giurisprudenza (Cass. 10936/2016) qualifica tale litisconsorzio come necessario di tipo processuale, discendente dalla sostituzione processuale del socio.

Considerato il conflitto strutturale di interessi tra la società (danneggiata) e l'amministratrice convenuta, si chiede fin d'ora che sia nominato un curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c. per la rappresentanza processuale di Motocity S.r.l., secondo l'orientamento consolidato (Cass. 10936/2016; Cass. 25317/2021; Memento Società, n. 2860).

In applicazione di tali principi, Motocity S.r.l. in liquidazione è stata sin d'ora evocata in giudizio quale litisconsorte necessario, con formulazione della domanda risarcitoria in suo favore, mentre i soci attori agiscono unicamente in via di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c..

Considerato il conflitto strutturale di interessi tra la società – destinataria del risarcimento – e l'amministratrice convenuta, che la rappresenta, si ribadisce la richiesta di nomina di un curatore speciale ex artt. 78, 79 e 80 c.p.c., affinché Motocity S.r.l. sia adeguatamente rappresentata nel presente giudizio, in conformità a quanto affermato, tra le altre, da Cass. 10936/2016 e Cass. 20 settembre 2021 n. 25317.

2.2. Violazione dei doveri di diligenza e fedeltà ex art. 2476 c.c.

L'art. 2476, comma 1, c.c. dispone che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che:

- la responsabilità è di natura contrattuale e colposa, valutata alla luce della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.;
- la disciplina è sostanzialmente sovrapponibile a quella degli artt. 2392 e 2381 c.c. per le s.p.a., con dovere di agire informati e di vigilare anche per gli amministratori privi di deleghe;
- la "business judgment rule" non esclude la responsabilità quando le scelte gestorie risultino manifestamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie (Cass. 8069/2024; Cass. 2172/2023)

Nel caso di specie, le condotte contestate a Laura Roffia integrano una pluralità di violazioni:

- **Mancato deposito della delibera di nomina di Miles**i: omissione di un adempimento essenziale ai fini della trasparenza e della corretta rappresentanza societaria, fonte di confusione verso i terzi e strumentale alla successiva operazione distrattiva. E' pur vero che è onere dell'amministratore entrante provvedere al deposito ma, in concreto, dopo lo svolgimento dell'assemblea, il commercialista della società, che aveva contatti coi soli Castiglioni e Roffia, era stato incaricato dai medesimi del deposito del verbale, sicché gli stessi (qui rileva solo la convenuta Roffia) vanno ritenuti sicuramente responsabili.
- **Mantenimento della carica formale e sfruttamento della stessa per operazioni in conflitto di interessi**: la Roffia, pur dimissionaria di fatto, ha conservato la formale rappresentanza per agevolare il travaso di azienda e clientela a favore della società familiare Carcity S.r.l., in conflitto con gli interessi di Motocity.

- **Sviamento di clientela e travaso del portafoglio clienti e del personale chiave verso Carcity S.r.l.**: costituisce tipica ipotesi di mala gestio e di sviamento di azienda a favore di società collegata/familiare, in violazione dei principi di corretta gestione e dei doveri di lealtà verso la società amministrata.
- **Cessione di fatto del ramo "messaggeri con le moto" a Sinergie, senza adeguato corrispettivo e senza delibera**: integra distrazione di un ramo d'azienda, con depauperamento patrimoniale e perdita di capacità reddituale, in violazione degli artt. 2475 e 2476 c.c. e dei principi ricavati dall'art. 2486 c.c. in tema di obbligo di conservazione del patrimonio.

Tali condotte esulano radicalmente dall'area di insindacabilità delle scelte imprenditoriali (BJR), ponendosi piuttosto come **operazioni di spoglio sistematico della società a favore di soggetti legati all'amministratrice** (familiari e società riconducibili al nucleo Castiglioni–Roffia).

A conferma dello sviamento di clientela e del travaso di personale verso Carcity S.r.l., si chiede sin d'ora che il Tribunale voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione da parte di Carcity S.r.l. delle fatture emesse nei confronti dei principali clienti storici di Motocity (in particolare Fleet Logistic) nel periodo successivo al novembre 2023, nonché del libro unico del lavoro, dei contratti di lavoro e delle buste paga relativi all'ex dipendente Luigi Pascali e ad altri eventuali lavoratori già in forza a Motocity, per il medesimo periodo

2.3. Conflitto di interessi e operazioni con società "familiare-schermo" (art. 2475-ter c.c.)

L'art. 2475-ter c.c. disciplina il conflitto di interessi dell'amministratore, prevedendo:

- l'annullabilità dei contratti conclusi dall'amministratore in conflitto di interessi con la società, quando il conflitto sia conosciuto o conoscibile dal terzo (artt. 1394, 1395 c.c.);
- l'impugnabilità delle decisioni consiliari adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto, qualora rechino danno alla società.

La giurisprudenza ha chiarito che:

- il conflitto ricorre quando l'amministratore persegue interessi propri o di terzi (anche familiari) inconciliabili con quelli della società, in modo che all'utilità perseguita dal rappresentante o dal terzo possa corrispondere un danno, anche solo potenziale, per la società;
- è sufficiente la potenzialità lesiva dell'operazione per fondare l'annullabilità;
- la legittimazione ad agire per l'annullamento spetta alla società, mentre il socio può agire ex art. 2476 c.c. per la responsabilità dell'amministratore.

Nel caso di specie, il conflitto di interessi è evidente.

Le prove dello sviamento di clientela e della concorrenza sleale ruotano attorno a due elementi oggettivi principali:

- passaggio del cliente principale: l'amministrazione uscente di Motocity ha favorito in modo deliberato il travaso del portafoglio clienti, in primis il maggior cliente storico dell'azienda, ovvero "Fleet Logistic", dirottandolo verso la neonata Carcity S.r.l..
- travaso del personale chiave: per gestire operativamente questa clientela, è stato portato in Carcity anche il personale chiave di Motocity, ovvero l''ex dipendente Luigi Pascali;
- assetto proprietario della nuova società: Carcity S.r.l. è stata fondata a novembre 2023 e l'amministratore unico e socio al 99% è Mattia Castiglioni, figlio dell'amministratrice uscente di Motocity (Laura Roffia) e dell'amministratore di fatto (Danilo Castiglioni). Questa convergenza (società fondata dal figlio dei vecchi amministratori che assorbe subito il primo cliente per fatturato e un dipendente chiave) è la pistola fumante della concorrenza sleale;
- nto di Motocity;
- anche la cessione di fatto del ramo "messaggeri con le moto" a Sinergie, senza corrispettivo congruo, priva Motocity di un asset strategico senza giustificazione economica.

Tali operazioni, concluse o autorizzate dalla Roffia in conflitto di interessi, configurano sia:

- illecito contrattuale (annullabilità ex artt. 1394, 1395 e 2475-ter c.c., azionabile dalla società;
- illecito gestorio (responsabilità ex art. 2476 c.c. per mala gestio e depauperamento del patrimonio sociale).

2.4. Responsabilità dell'amministratore che persegue interessi extrasociali

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, è responsabile verso la società l'amministratore che, nel pagamento dei debiti sociali o nella gestione complessiva, faccia prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della società e per essa pregiudizievole (Cass. 23963/2025; Cass. 7279/2023).

Nel caso di specie, la sig.ra Roffia ha:

- privilegiato l'interesse del proprio nucleo familiare (creazione e sviluppo di Carcity S.r.l.; trasferimento di clienti, personale, rami d'azienda);
- sacrificato l'interesse di Motocity alla conservazione del patrimonio e alla continuità aziendale;
- determinato un progressivo dissesto economico e patrimoniale della società amministrata.

Ciò integra una grave violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, anche alla luce della disciplina dei gruppi (art. 2497 c.c.), che, pur non essendo formalmente invocata come azione ex art. 2497, offre un parametro sistematico per qualificare le condotte di svuotamento dell'ente a favore di società riconducibili al medesimo centro di interessi.

2.5. Rito applicabile, competenza e valore della causa

La presente controversia, avente ad oggetto azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'amministratrice di una società a responsabilità limitata, rientra tra i «rapporti societari» e tra le «azioni di responsabilità da chiunque promosse

contro i componenti degli organi amministrativi» devoluti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003. 16 18

La competenza territoriale del Tribunale di Milano discende dalla sede sociale di Motocity S.r.l., sita nel relativo circondario (art. 4 d.lgs. 168/2003; art. 9 c.p.c.). 16 17

Il rito applicabile è quello ordinario di cognizione, non essendo prevista alcuna disciplina speciale per l'azione ex art. 2476 c.c..

3. Quantificazione del danno – Danno emergente e lucro cessante

3.1. Il criterio legale di quantificazione e il ruolo dei bilanci

L'art. 2486, comma 3, c.c., come interpretato dalla Cassazione, introduce un criterio legale di determinazione del danno da mala gestio successiva al verificarsi di una causa di scioglimento, fondato sulla differenza tra i netti patrimoniali alla data dell'obbligo di liquidazione e alla data della cessazione della gestione, quale meccanismo di liquidazione equitativa del danno.

La giurisprudenza ha esteso tale approccio, in via analogica, alle ipotesi di svuotamento di azienda e distrazione di rami d'azienda, valorizzando:

- l'andamento del patrimonio netto nel tempo;
- la dinamica delle immobilizzazioni;
- la progressione delle perdite d'esercizio;
- il crollo dei ricavi.

Nel caso di specie, i bilanci di Motocity S.r.l. attestano:

- Azzeramento e aggravamento del Patrimonio Netto:
- al 30/06/2023: Euro –14.964,00;
- al 30/06/2024: Euro –48.976,00;
- al 30/06/2025: Euro –78.375,00.
- Il peggioramento progressivo, in assenza di investimenti e con contestuale spoglio di clienti e rami d'azienda, è indice del danno emergente subito dalla società.
- Perdite d'esercizio consecutive:

- esercizio 2024: Euro –28.120,00;
- esercizio 2025: Euro –29.399,00.

Tali perdite sono causalmente collegate alla distrazione degli asset reddituali (portafoglio clienti, ramo messaggeri, personale chiave).

- Spoglio delle immobilizzazioni materiali:
- 2023: Euro 51.733,00;
- 2024: Euro 5.671,00;
- 2025: Euro 0,00.

La riduzione a zero delle immobilizzazioni conferma la dismissione totale della struttura produttiva (incluso il parco mezzi del ramo messaggeri) senza adeguato indennizzo per le casse sociali.

- Crollo dei ricavi operativi:
- da Euro 427.170,00 a soli Euro 33.729,00 complessivi.

La perdita del portafoglio clienti e dei rami reddituali determina un evidente lucro cessante, in termini di utili che la società avrebbe potuto conseguire in assenza delle condotte distrattive.

Alla luce di tali dati, gli attori quantificano prudenzialmente il danno complessivo (danno emergente + lucro cessante) in almeno Euro 350.000,00, riservandosi di precisarlo in corso di causa, anche mediante CTU contabile, secondo l'orientamento consolidato che valorizza il ruolo della CTU nella traduzione dei dati di bilancio in termini di danno risarcibile.

3.2. Quota di danno riferibile ai soci Masullo (20%)

Come chiarito, l'azione ex art. 2476 c.c. è azione sociale: il risarcimento è dovuto alla società Motocity S.r.l., non direttamente ai soci.

Tuttavia, ai fini della chiara esposizione del petitum, nonché anche della determinazione del contributo unificato. dei sigg. Nicolò ed Elisa Masullo, si precisa che:

- il danno complessivo subito dal patrimonio sociale è stimato in non meno di Euro 350.000,00;

- la quota ideale di danno riflesso incidente sulla partecipazione congiunta del 10% detenuta dai fratelli Masullo è pari al 20% del danno totale;
- pertanto, il pregiudizio riflesso immediato e mediato sui soci attori è pari ad almeno Euro 35.000,00, quale 10% del danno complessivo, fermo restando che il risarcimento deve essere riconosciuto in capo alla società e che il vantaggio dei soci si realizza in via mediata tramite la reintegrazione del patrimonio sociale.

Gli attori, quindi, chiedono che sia accertato e dichiarato che la sig.ra Roffia ha arrecato a Motocity S.r.l. un danno non inferiore a Euro 350.000,00, e che, in conseguenza della reintegrazione del patrimonio sociale, la quota congiunta del 10% dei fratelli Masullo recuperi un valore almeno pari a Euro 70.000,00.

Tutto ciò premesso, i signori Nicolò Masullo ed Elisa Maria Masullo, come sopra rappresentati e difesi,

CITANO

la Sig.ra LAURA GUGLIELMINA ROFFIA, C.F. RFFLGG62T45F205, residente in Milano, via Ressi n.21, in qualità di amministratrice e liquidatrice di Motocity S.r.l. in liquidazione;

e

MOTOCITY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F./P.IVA 07596080155, con sede in MILANO, PIAZZA GRECO 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;

a comparire innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, all'udienza del giorno _____, ore 9 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

4. Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:

- accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale della sig.ra Laura Guglielmina Roffia ex art. 2476 c.c., anche in relazione agli artt. 2475 e 2475-ter c.c., per:
- infedeltà patrimoniale;
- sviamento di clientela a favore di Carcity S.r.l.;
- distrazione del ramo "messaggeri con le moto" a favore di Sinergie;
- spoglio delle immobilizzazioni materiali e svuotamento della capacità reddituale di Motocity S.r.l.
- condannare la sig.ra Laura Guglielmina Roffia al risarcimento in favore di Motocity S.r.l. in liquidazione di tutti i danni subiti dalla società, danno emergente e lucro cessante, quantificati prudenzialmente in una somma non inferiore a Euro 350.000,00, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile.
- dichiarare che, in conseguenza della reintegrazione del patrimonio sociale, la partecipazione congiunta del 20% detenuta dai sigg. Nicolò ed Elisa Maria Masullo recupera un valore almeno pari al 20% del danno complessivo accertato, e dunque in misura non inferiore a Euro 70.000,00, quale danno riflesso sulla quota, pur restando il credito risarcitorio in capo alla società.
- disporre la nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c. per la rappresentanza processuale di Motocity S.r.l., in ragione del conflitto strutturale di interessi tra la società e l'amministratrice convenuta.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
- dichiarazione di valore: il petitum è di 70.000 Euro ed il CU 759 Euro.
- - In via istruttoria si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale voglia:

a) ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., a Motocity S.r.l. in liquidazione, per il tramite del curatore speciale che verrà nominato, l'esibizione dei bilanci, dei

libri sociali obbligatori, delle scritture contabili, del libro unico del lavoro, dei contratti di lavoro e delle buste paga relativi al personale dipendente per gli esercizi 2023–2025, nonché delle fatture emesse e ricevute nei rapporti con Carcity S.r.l. e Sinergie.

b) ordinare a Carcity S.r.l. l'esibizione delle fatture, dei contratti, degli ordini, dei documenti di trasporto e di ogni altra documentazione contabile e bancaria relativa ai rapporti con i clienti storici di Motocity S.r.l. (in particolare Fleet Logistic) nel periodo successivo al novembre 2023, nonché del libro unico del lavoro, dei contratti di lavoro e delle buste paga relativi all'ex dipendente Luigi Pascali e ad altri eventuali lavoratori già in forza a Motocity S.r.l.

Si producono in copia:

1) visura CCIAA
2) contratto Stefano Masullo
3) mail Castiglioni 12 giugno 2023
4) dimissioni Roffia
5) mail 130723
6) corrispondenza su rigore contabile
7) corrispondenza Milesi
8) mail Roffia
9) visura Carcity Srl
10) sito linkedin marchio Carcity
11) Istanza di mediazione
12) verbale assemblea
13) verbale negativo ADR Center Prot. MI/317/26
14) dichiarazione dei soci a verbale del 30 marzo 2026
15) bilanci d'esercizio e note integrative Motocity S.r.l. 2024 e 2025

Milano, 26 agosto 2026

Avv. Luca Bosi Avv. Jennifer Arianna Rosa